

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-479 del 29/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia ubicato in Via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-508 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia ubicato in Via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia sito a Sant'Agata Bolognese, in via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-405 del 27/1/2017, con scadenza di validità in data 2/2/2032, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Sant'Agata Bolognese** con provvedimento prot. n. 1606 del 3/2/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2017-405 del 27/01/2017, con scadenza di validità in data 2/2/2032, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la EUROZAPPA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La EUROZAPPA S.p.A., C.F. 02140420379 e P.IVA 00551411200, con sede legale in Via Stelloni n. 12/B, 40010, Sala Bolognese e stabilimento in Via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019, Sant'Agata Bolognese, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di EUROZAPPA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 25/7/2023 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di ArpaE con prot. 131865 del 31/7/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 29311/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ArpaE - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 174228 del 13/10/2023, ha trasmesso ad ArpaE - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- ArpaE - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 174607 del 13/10/2023, ha trasmesso ad ArpaE - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota prot. 16348 del 20/11/2023, agli atti di ArpaE prot. 196703 del 20/11/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 26/1/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019,
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere di SorgeAqua s.r.l.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque di dilavamento non contaminate convogliate nella rete fognaria acque bianche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere di Sorgeaqua S.r.l. prot. n. 670 del 15/7/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10651 del 2/8/2016 confermato con parere prot. 16348 del 20/11/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2017-405 del 27/01/2017 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 25/7/2023.

Pratica Sinadoc 29311/2023. Documento redatto in data 26/1/2024



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

Prot. **2016/0010651**
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì **02/08/2016**

Spett.le **SUAP**

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
VIA 2 AGOSTO 1980, 118
40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

e, p.c. **ARPAE**

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
VIA SAN FELICE 25
40122 BOLOGNA

Oggetto: **Domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società Eurozappa S.p.a., sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo), in Via XXI APRILE 1945 n. 47/A. Parere relativo alla matrice autorizzazione di scarico.**

Vista la richiesta prot. 2413 del 24/02/2016, da parte dello SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese (rif. pratiche SUAP 03/2016), con la quale si richiedeva il rilascio di un parere di competenza per la matrice scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate in pubblica fognatura per il sito produttivo Eurozappa S.p.a., situato in via XXI Aprile 1945 n. 47/A;

dato atto che la ditta sopramenzionata era in possesso di una precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata dal Comune di Sant'Agata Bolognese il 16/06/2012 prot. 6703;

dato atto che con comunicazione del 05/07/2016 prot. 8788 la ditta Eurozappa S.p.a. ha comunicato l'avvenuta fusione mediante incorporazione di Tecnozappa S.r.l. (C.F. 00865260376) a Eurozappa S.p.a. (C.F. 02140420379), già facente parte del gruppo industriale medesimo;

dato atto che non risulta modificato nulla rispetto a quanto è stato precedentemente autorizzato;

visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

visto il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto il nulla-osta di Sorgeaqua, pervenuto il 25/07/2016 prot. 10277, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;

Per quanto di competenza dello scrivente U.O. Ambiente e Energia, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per quanto concerne la matrice:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in pubblica fognatura.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente

**NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Prot. n. 670 del 15/07/2016

Richiesta n. **SA/025-16/DOM** del **26/02/2016**

In riferimento alla richiesta di NULLA OSTA relativa all'allacciamento al SII del fabbricato ubicato nel comune di **SANT'AGATA BOLOGNESE**, via **XXI APRILE 1945** n. **47/A**, individuato catastalmente al Foglio **23**, Mappale **495**, presentata da **EUROZAPPA S.P.A.**, sulla base dell'analisi degli elaborati presentati, fatto salvo il diritto di terzi, si rilascia il **NULLA OSTA** alla realizzazione dei seguenti allacciamenti:

☐ ALLACCIO ALLA RETE IDRICA N. _____

Punto di consegna:

Prescrizioni:

☒ ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE N. **1B**

Punto di recapito:

L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel pozzetto **1B** in Via XXI Aprile 1945 e non è oggetto di modifiche.

Prescrizioni:

Il pozzetto **2B** viene definito di ispezione per le acque bianche.

☒ ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE N. **1N**

Punto di recapito:

L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel pozzetto **1N** in in Via XXI Aprile 1945 e non è oggetto di modifiche.

Prescrizioni:

Il pozzetto **2N** viene definito di ispezione per le acque nere.

ANNOTAZIONI:

EUROZAPPA SPA dichiara che l'insediamento NON ricade nel campo di applicazione della DGR 286/05 e DGR 1860/06.

Viene altresì asserito che non vengono modificati gli allacciamenti alla pubblica fognatura che risultano essere già esistenti.

In base al Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08, si precisa quanto segue:

1. Il presente Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico.
2. Il presente Nulla Osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico delle reti private (cioè quella insistente su suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per le quali è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il presente Nulla Osta non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie, autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'ente proprietario della strada), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo anche in area privata, è necessario fare richiesta di segnalazione dei sottoservizi ai vari Enti gestori, compresa Sorgeaqua.
5. Gli allacciamenti alla rete idrica verranno realizzati da Sorgeaqua su richiesta del privato. Tali allacciamenti rimarranno di competenza del gestore del SII fino al confine di proprietà.
6. Gli allacciamenti fognari verranno realizzati dal privato, con sorveglianza dei lavori da parte di Sorgeaqua se il punto di immissione è sul collettore principale (pubblica fognatura). Tali allacciamenti rimarranno quindi di competenza del privato per eventuali manutenzioni, rifacimenti, pulizie fino alla dorsale di collettamento.
7. Gli allacciamenti fognari dovranno essere realizzati nel rispetto delle Specifiche Tecniche Sorgeaqua.
8. Sorgeaqua non risponde nel caso di eventi meteorici che saturino la capacità di deflusso della pubblica fognatura. Spetta all'utente tutelarsi dal rischio di rigurgiti tramite l'installazione a proprio carico di idonei dispositivi antiriflusso e/o l'adozione di copertura assicurativa. L'installazione di dispositivi antiriflusso è obbligatoria nei seguenti casi: utenze con seminterrati, utenze costruite a quote altimetriche inferiori e a rischio rispetto alle pubbliche fognature.
9. La fossa biologica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte quarta e s.m.i..
10. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue domestiche non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
11. E' necessario presentare nuova richiesta di nulla osta qualora, a seguito di un ampliamento, una ristrutturazione o di diversa destinazione d'uso dell'insediamento, si verifichi una variazione quali/quantitativa dello scarico od una modifica del sistema di convogliamento delle acque reflue.
12. Il presente Nulla Osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria. Per eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovrà essere ripresentata separatamente apposita richiesta debitamente corredata degli allegati previsti.

Allegati:

- Planimetria delle reti private con i visti di competenza (Tav. 0 – Aprile 2013);

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*

COMUNE S.AGATA BOLOGNESE

COMPARTO "D3.B - XXI APRILE 1945"

Area AP_3 - Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione

**VARIAZIONE MINORE IN CORSO D'OPERA
A D.I.A. N.80/2012 DEL 09.09.2012**

FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO

USO U.15

ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

N. PROTOCOLLO U.T.

RICHIEDENTE:

SOCIETA' EUROZAPPA S.P.A.

(c.f. 02140420379)

DITTA TITOLARE
DELL'ATTIVITA':

SOCIETA' TECNOZAPPA S.R.L.

(c.f. 00865260376)

PROGETTISTA:

Ing. MASSIMO BERGONZONI

(c.f. BRG MSM 49T22 1191U)



descrizione elaborato

scala

data

SCHEMA DELLA RETE FOGNARIA

1 : 200

FEBBRAIO 2013
INTEGR. APRILE 2013

tavola

archivio

fase

0

00093/A

V.1

riferimenti :

disegnatore: S.T.

STUDIO ASSOCIATO BERGONZONI — LAMBER
INGEGNERI ARCHITETTI

VIA C.COLOMBO 9 — 40017 S.G.PERSICETO (Bologna) — tel.(051) 82.26.49—82.48.05 — fax.(051) 68.76061

E.MAIL : studio@sabl.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto EUROZAPPA Spa

comune di Sant'Agata Bolognese - via XXI Aprile n°47/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione componenti per macchine agricole svolta dalla società EUROZAPPA Spa nello stabilimento posto in comune di Sant'Agata Bolognese, via XXI Aprile n° 47/A secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società EUROZAPPA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORGIATURA - TEMPRA

Portata massima	27000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

Portata massima tiraggio naturale
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: FORGIATURA - TEMPRA

Portata massima 10000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH₄⁺) 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima 13000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtrazione a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE – METANO - 550 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV, lettera dd) alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di
----------------------	---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al

valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E5, E7, E8, E9, E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E5, E7, E8, E9, E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano

comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a

disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 25/7/2023.

Pratica Sinadoc 29311/2023. Documento redatto in data 26/1/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via XXI Aprile 1945, n. 47/A, c.a.p. 40019,
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società EUROZAPPA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Sant'Agata Bolognese,
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale prot. 174607 del 13/10/2023,
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Sant'Agata Bolognese con nota prot. 16348 del 20/11/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale prot. 174607 del 13/10/2023, con nulla osta acustico prot. 16348 del 20/11/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. 196703 del 20/11/2023). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 25/7/2023, ed in particolare:

Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/6/2023 da Sara Bruschi e Giovanni Narda, in qualità di tecnici in acustica iscritti all’Albo incaricati dalla EUROZAPPA S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 131865 del 31/7/2023).

Pratica Sinadoc 29311/2023.

Documento redatto in data 26/1/2024



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N. 15/2023

Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì 10/11/2023

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.405 DEL 27/01/2017 (ATTO DI RILASCIO PROT. 1606 DEL 03/02/2017) INERENTE FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO (FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, LA SIVICOLTURA E LA ZOOTECNIA) IN VIA 21 APRILE 1945 N.47/A – A.U.A. AI SENSI DEL D.P.R. N.59 DEL 13/03/2013.**
PARERE AMBIENTALE

Vista l'istanza in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 25/07/2023 Prot. n.10744, per le seguenti matrici ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae);**
- **Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune previa acquisizione parere Arpae);**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA);**

Visti:

- il parere relativo alla matrice emissioni in atmosfera formulato da ARPAE – APAM in data 10/10/2023
- il parere relativo alla matrice rumore formulato da ARPAE – APAM in data 1/10/2023;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale al rilascio della prevista AUA per le matrici indicate in oggetto;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le matrici indicate. Sono fatti salvi i pareri e/o nulla osta degli altri Enti coinvolti nella procedura in oggetto, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente

S. Giorgio di Piano, 13/10/2023

Sinadoc 29311/2023

Comune di Sant'Agata Bolognese
Area tecnica - SUAP
c.a. Geom. Claudia Masi
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

ARPAE - AACM
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **Eurozappa S.P.A.** stabilimento in Via XXI Aprile 1945 n.47/A in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) e e sede legale in via Stelloni Ponente 12/B Sala Bolognese- Parere per rilascio nulla-osta acustico- Pratica Suap n.15/2023.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione di impatto acustico denominata "*valutazione previsionale di impatto acustico*" datata 21/06/2023 redatta da TTCCA¹ si evidenzia quanto segue.

L'azienda, nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese, svolge attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia ed il ciclo produttivo è caratterizzato dalle seguenti fasi lavorative:

- cesoiatura;
- forgiatura in forno,
- sagomatura su pressa;
- trattamento termico di tempra;
- rinvenimento in forno;
- sabbiatura pezzi;
- verniciatura.

Sotto il profilo acustico rispetto allo stato di fatto le modifiche all'AUA riguardano:

- l'inserimento di numero 4 camini al servizio del nuovo impianto a catena di sabbiatura e verniciatura;
- l'inserimento di numero 1 camino al servizio del nuovo forno di forgiatura;
- la riattivazione di un camino esistente in uso all'attività di rinvenimento (sospesa nel 2022).

L'azienda svolge la sua attività generalmente nell'arco orario 8 ÷ 18; in alcuni periodi l'attività si articola, sempre in periodo diurno, ma all'interno della fascia oraria a partire dalle ore 6 fino alle ore 21. L'impatto acustico previsionale a seguito delle modifiche di cui sopra, è stato definito caratterizzando, tramite campagna di rilievi fonometrici la situazione ante operam,

¹ Tecnici in acustica Ing. Sara Bruschi e Ing. Giovanni Narda Iscritti rispettivamente ai numeri 5615 e 10614 dell'elenco Enteca.

valutando, con calcolo, la sonorità futura complessiva esterna a seguito dell'inserimento del contributo acustico degli impianti attivi nella condizione post-operam. Nello specifico i rilievi hanno interessato sia i livelli ambientali, definendo lo scenario stato di fatto, ovvero il contributo sonoro derivato dagli impianti nella condizione attuale, che il livello residuo ovvero la rumorosità nella condizione in cui gli impianti dell'attività non sono in funzione. Le postazioni di misura sono state collocate lungo le strade via 21 aprile 1945 e via San Luca. Detti rilievi pertanto risentono sostanzialmente sia del contributo sonoro prodotto dall'azienda che della fluttuazione nel tempo del traffico veicolare circolante. Per quanto concerne i rilievi del livello residuo i medesimi sono stati effettuati senza la definizione del numero di transiti veicolari affinché sia possibile definire se i livelli sonori ricavati possano essere rappresentativi anche del periodo temporale all'interno del quale il traffico veicolare sia da considerarsi in "morbida"². Detta considerazione deriva dal fatto, come già accennato, che l'azienda è possibile che svolga la propria attività lavorativa in orario in cui il traffico veicolare sia di entità minore rispetto al traffico veicolare circolante all'atto dei rilievi fonometrici.

Per il calcolo previsionale del contributo sonoro derivato dai nuovi impianti sono stati adottati i seguenti livelli di pressione acustica:

- 71.0 dB(A) a 1.5 m relativo al camino E9-Verniciatura e E10 forno di polimerizzazione;
- 74.0 dB(A) a 1.5 m relativo al filtro al sistema di abbattimento e relativo camino al servizio delle emissioni in atmosfera denominata E8 – Sabbatura;
- 74.0 dB(A) a 1.5 m relativo al camino in atmosfera denominato E1 - Forno di forgiatura-tempra e E5 Forno di rinvenimento.

I TTCCA hanno definito i predetti livelli sonori come valori descrittivi delle sorgenti sonore maggiormente impattanti rispetto ai diversi impianti di progetto.

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica comunale, in area di *Classe V – Area prevalentemente industriale* così come uno dei tre ricettori maggiormente esposti dallo scenario post-operam. I restanti ricettori sono ubicati uno in classe acustica III e l'altro in classe acustica II. La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalla simulazione previsionale, ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso tutti i 3 ricettori prossimi all'attività in oggetto.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti oggetto di modifica sia predisposta idonea documentazione di impatto acustico che attesti, a seguito di rilievi fonometrici, il rispetto del limite differenziale nella fascia oraria ricompresa tra le ore 6:00-7:00 e tra le ore 19:00-21:00;
- b. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*

² Periodo che potrebbe presumibilmente riferirsi alla fascia oraria 6-7 del mattino oppure 19- 21 in periodo pre serale.

- c. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- a. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- b. *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti

Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.